COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

34.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.	P	AG.
Sostituzioni: Botta Giuseppe, Presidente	2	de Lorenzo ed altri: Promozione della qua- lità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione (1753)	2
,	- !	Botta Giuseppe, Presidente 2, 4, 7	
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		De Carolis Stelio	6
		Donati Anna	6
Programmazione triennale per la tutela del- l'ambiente (Già articoli da 1 a 5, 8, comma 3, e da 9 a 31 del disegno di legge n. 3117, approvato dal Senato (3117-ter);		Ferrarini Giulio	7
		Filippini Rosa 6, 7	, 8
		Galli Giancarlo4	, 7
		Piermartini Gabriele, Relatore 3, 4, 6	, 7
Botta ed altri: Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente (337);	!	Ruffolo Giorgio, Ministro dell'ambiente 6, 7	, 8
de Lorenzo e Battistuzzi: Istituzione del		Votazione nominale:	
fondo di interventi ambientali (1454);		Botta Giuseppe, Presidente	8

La seduta comincia alle 11.

Francesco SAPIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approrato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Giuseppe Fornasari, Ettore Paganelli e Romeo Ricciuti sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Giuseppe Zamberletti, Giorgio Santuz e Benito Bortolami.

Seguito della discussione del disegno di legge: Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente (Già articoli da 1 a 5, 8, comma 3, e da 9 a 31 del disegno di legge n. 3117, approvato dal Senato) (3117-ter); e delle proposte di legge Botta ed altri: Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente (337); de Lorenzo e Battistuzzi: Istituzione del fondo interventi ambientali (1454); de Lorenzo ed altri: Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione (1753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente », già articoli da 1 a 5, 8, comma 3, e da 9 a 31 del disegno di legge n. 3117, approvato dal Senato nella seduta del 4 agosto 1988, stralciati dalla VIII Commissione

permanente della Camera nella seduta dell'11 maggio 1989; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Interventi per la conoscenza e la salvaguardia dell'ambiente »; de Lorenzo e Battistuzzi: « Istituzione del fondo interventi ambientali »; de Lorenzo ed altri: « Promozione della qualità dell'ambiente e creazione di nuova occupazione ».

Comunico che in data 19 luglio 1989 la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

« Parere favorevole a condizione che: all'emendamento 5.1 (interamente sostitutivo dell'articolo 5 del precedente testo unificato) sia precisato, al comma 1, che il parere delle Commissioni parlamentari competenti, ivi previsto, ha carattere obbligatorio, ma non vincolante, e che sia fissato un termine certo e ragionevole per l'espressione di tale parere, decorso inutilmente il quale il Governo può comunque procedere alle deliberazioni di sua competenza ».

La V Commissione bilancio ha espresso, in data 19 luglio 1989, il seguente parere:

« Parere favorevole a condizione che: all'emendamento 1. 1, comma 4, l'autorizzazione di spesa per l'attuazione del programma per gli anni 1989-1991, di cui agli articoli 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14, sia pari a 232 miliardi per il 1989, 589 miliardi per il 1990 e 793 miliardi per il 1991; all'emendamento 15. 1, comma 1, la determinazione dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 7, 8, 9, comma 6, 10, comma 2, 11,

12, 13, 14 e 15, comma 2, risulti pari a 232 miliardi per il 1989, 590 miliardi per il 1990 e 793 miliardi per il 1991; all'emendamento 7. 1, comma 4, l'autorizzazione di spesa sia ridotta dell'importo di 282 miliardi per l'anno 1989, 528 miliardi per il 1990 e 464 miliardi per il 1991.

« La Commissione bilancio invita inoltre a riformulare l'emendamento 11, 1, comma 1, finalizzando la spesa per i programmi di informazione e di divulgazione ambientale ivi previsti agli investimenti disposti dal programma triennale ».

La XI Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso, in data 26 luglio 1989, il seguente parere:

« Parere favorevole a condizione che: all'emendamento 8. 1 il richiamo alle modalità di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67, preveda un esplicito riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro definita nella legge medesima; sia riformulato il comma 4 dell'emendamento 15. 1, prevedendo, in conformità alle norme della legge-quadro sul pubblico impiego, che l'importo dell'indennità e le modalità di attribuzione siano determinati nella sede contrattuale ».

Ricordo che, nella seduta odierna, l'esame è riservato a quegli emendamenti, votati in linea di principio, sui quali sia necessario apportare modifiche a seguito dei pareri.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Vorrei innanzitutto dare atto alla Conferenza dei capigruppo ed al ministro della disponibilità che hanno dimostrato nel concedere alla nostra Commissione la facoltà di procedere all'esame del provvedimento, in via eccezionale, anche durante la crisi di Governo.

Come è stato ricordato dal presidente, la nostra Commissione, nella seduta dell'11 maggio scorso, aveva già approvato in linea di principio il testo degli emendamenti, che erano stati poi inviati alle competenti Commissioni I, V e XI per i prescritti pareri. Tali Commissioni hanno posto una serie di condizioni alle quali, a mio avviso, è opportuno adeguare il testo in esame.

IN particolare vanno modificate le cifre indicate nell'articolato, tenendo conto del provvedimento relativo all'Adriatico, approvato dal Senato ed esaminato questa mattina dalla nostra Commissione in sede referente.

L'emendamento 7. 1 deve essere modificato considerando anche la preoccupazione per il fatto che, così formulato, il testo non tiene conto della legge per la difesa del suolo, recentemente approvata, la quale prevede una procedura diversa per il piano di risanamento dei bacini idrografici. Resta però il dubbio se modificare l'emendamento 7. 1 oppure procedere ad un coordinamento tra tale testo e quello relativo alla difesa del suolo.

Riepilogando, devono essere modificate le cifre di cui al comma 4 dell'emendamento 1. 1, adeguandole a quanto indicato dalla Commissione bilancio come condizione per il suo parere favorevole.

Gli emendamenti 2. 1, 3. 1, 4. 1 e l'articolo aggiuntivo 4. 01 rimangono invariati. Viene invece modificato l'emendamento 5. 1, in ottemperanza alla condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali.

L'emendamento 6. 1 rimane identico.

L'emendamento 7. 1 necessita di una profonda modifica, che tenga conto, in primo luogo, del parere della V Commissione bilancio (volto a mutare le autorizzazioni di spesa per il triennio 1989-1991) ed elimini il riferimento ai bacini idrografici del Po e dell'Adige.

Nell'emendamento 8. 1, al comma 2, deve essere inserito un esplicito riferimento alla tipologia di rapporto di lavoro definita nella legge 11 maggio 1988, n. 67, in esso citata. Ciò in ottemperanza alla condizione posta dalla XI Commissione lavoro per il suo parere favorevole.

L'emendamento 9. 1 rimane immutato.

L'articolo 10 è stato già approvato in via definitiva.

All'emendamento 11. 1 la Commissione bilancio suggerisce una modifica, da introdurre al comma 1, in modo da chiarire che la spesa ivi prevista sia finalizzata agli investimenti disposti dal programma triennale.

L'emendamento 12. 1 resta invariato. Gli articoli 13 e 14 sono stati l'uno approvato in via definitiva e l'altro stralciato.

Per quanto riguarda l'emendamento 15. 1, la Commissione lavoro ha proposto di precisare, al comma 4, che l'importo dell'indennità e le modalità di attribuzione siano determinati nella sede contrattuale.

Gli articoli 16 e 17 sono stati soppressi.

Infine, all'emendamento 18. 1, la Commissione bilancio ha suggerito alcune variazioni nella determinazione dell'onere finanziario.

Chiedo ora una breve sospensione della seduta, per procedere alla stesura degli emendamenti e subemendamenti derivanti sia dai pareri di cui ho testé dato conto, sia da una più profonda valutazione dei contenuti dell'emendamento 7. 1.

GIANCARLO GALLI. Chiedo se, dopo la presentazione formale dei subemendamenti che il relatore predisporrà per recepire i pareri delle Commissioni I, V e XI, si aprirà o meno un dibattito su di essi. Penso in modo particolare all'emendamento 7. 1, dove mi parrebbe opportuno inserire disposizioni sulle procedure e sulle tariffe.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Ricordo che il testo degli emendamenti sostitutivi è stato già approvato in linea di principio.

GIANCARLO GALLI. Resta però il fatto che non si trova mai né il tempo per discutere, né il testo in cui inserire normative attinenti a problemi da tutti conclamati come fondamentali. L'argomento cui mi riferisco era stato già fatto oggetto di un emendamento presentato in sede di 0. 1. 1. 7.

primo esame del testo oggi alla nostra attenzione; fu detto che le relative disposizioni sarebbero state introdotte nel decreto concernente l'impiego dell'atrazina. ma di fatto poi ne sono state stralciate. Ecco quindi il momento per discutere il problema reale delle ordinanze, delle tariffe e delle procedure.

PRESIDENTE. La nostra Commissione ha deliberato a suo tempo, all'unanimità, di chiedere l'autorizzazione a votare questo provvedimento in sede legislativa, ad onta del periodo di crisi governativa, ed ha lavorato perché tale risultato fosse raggiunto; vorrei quindi che l'impegno che ci siamo conseguentemente assunto fosse mantenuto, licenziando il testo in discussione nella mattinata di oggi. Pur suggerendo questo orientamento. rendo conto dell'importanza dei problemi sollevati dall'onorevole Galli; rilevo tuttavia che l'argomento delle tariffe verrebbe ad investire aspetti molto delicati, toccando tutta la tematica dell'inflazione e delle tariffe amministrate.

Accogliendo ora la richiesta del relatore, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Ritiro l'emendamento 7. 1, sostituendolo con un nuovo emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore ha predisposto i seguenti emendamenti e subemendamenti in ottemperanza alle condizioni contenute nei pareri formulati dalle Commissioni I, V e XI in relazione agli articoli 1, 5, 7, 8, 11, 15 e 18 del provvedimento in discussione:

Al comma 4 dell'emendamento 1. 1, sostituire le cifre: 514, 1.119 e 1.257, rispettivamente, con le seguenti: 232, 589 e 793.

Al comma 1, primo capoverso, dell'emendamento 5. 1, dopo le parole: regioni interessate, aggiungere le seguenti: Il parere delle Commissioni parlamentari è espresso entro 30 giorni dall'assegnazione, decorsi inutilmente i quali il Governo procede alle deliberazioni di sua competenza.

0. 5. 1. 20.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

- 1. Il programma triennale coordina i piani di risanamento delle acque adottati ai sensi della legge n. 183 del 1989.
- 2. È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il 1989, 200 miliardi per il 1990 e 330 miliardi per il 1991 per interventi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento, nei bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate.

7. 2.

Al comma 2 dell'emendamento 8. 1, dopo le parole: 11 maggio 1988, n. 67, aggiungere le seguenti: ivi compresa la tipologia di rapporto di lavoro.

0. 8. 1. 8.

Al comma 1 dell'emendamento 11. 1 dopo le parole: legge n. 349 del 1986, aggiungere le seguenti: relativi agli interventi ed investimenti previsti.

0. 11. 1. 4.

Al comma 4 dell'emendamento 15. 1, sostituire le parole: da determinarsi con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro con le seguenti: il cui importo e le cui modalità di attribuzione sono determinati nella

sede contrattuale in conformità alle norme della legge-quadro sul pubblico impiego.

0. 15. 1. 5.

Al comma 1 dell'emendamento 18. 1, sostituire le cifre: 514, 1.120 e 1.257 con le seguenti: 232, 590 e 793.

0. 18. 1. 2.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 1. 1. 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 4. 01.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 5. 1. 20.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

x legislatura — ottava commissione — seduta del 26 luglio 1989

Pongo in votazione l'emendamento Galli 6. 3, interamente sostitutivo dell'articolo 6.

(È approvato).

L'emendamento del relatore 7. 2 è momentaneamente accantonato.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 8. 1. 8.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

(È approvato).

L'articolo 10 è stato già approvato nella seduta dell'11 maggio 1989.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 11. 1. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 11, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 12. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

(È approvato).

Gli articoli 13 e 14 sono stati l'uno approvato e l'altro stralciato nella seduta dell'11 maggio 1989.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 15. 1. 5.

(E approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(E approvato).

Gli articoli 16 e 17 sono stati soppressi nella seduta dell'11 maggio 1989.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 18. 1. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 18. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 18, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 7. 2.

Gabriele PIERMARTINI, Relatore. Con l'emendamento in questione si accelera un intervento riguardante una zona del Tirreno. Una parte della normativa contenuta nel comma 1 dell'emendamento 7. 1 è stata inserita nel decreto-legge concernente l'eutrofizzazione del Mare Adriatico, mentre la restante parte viene sostituita dall'emendamento da me presentato.

STELIO DE CAROLIS. Poiché il programma triennale non coordina, ma definisce, ritengo opportuno sostituire, al comma 1, la parola « coordina » con l'altra « definisce ».

Giorgio RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. Credo che una migliore formulazione del comma 1 possa essere la seguente: « Il programma triennale definisce le direttive e i termini di riferimento per il coordinamento dei piani di risanamento della acque predisposti e adottati ai sensi della legge n. 183 del 1989 ».

ROSA FILIPPINI. Desidero porre una domanda in riferimento alla formulazione del comma 2, nel quale si parla di interventi urgenti ad anticipazione dei piani di risanamento. Chi decide l'effettuazione degli interventi e con quali procedure?

Gabriele PIERMARTINI, Relatore. Il Presidente del Consiglio, su proposta del ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate.

Anna DONATI. Se si tratta di un programma di anticipazione in considerazione dell'emergenza, con quale criterio sono stati scelti i fiumi indicati?

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Si tratta di bacini della parte centrale del Tirreno.

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. Sono quelli previsti dalla legge n. 183 sulla difesa del suolo, cioè i bacini di interesse nazionale sul versante tirrenico, mentre quelli adriatici sono disciplinati dal decreto-legge n. 227 del 1989, in via di conversione.

Rosa FILIPPINI. Insisto su questa mia perplessità. Non discuto sulla validità della norma, ma intendo sottolineare come essa, in sostanza, conferisca al ministro un potere di ordinanza. Ciò avviene « sentite le regioni », non su proposta delle stesse; vorrei capire bene questo passaggio. Si tratta di una procedura straordinaria, che non rientra nella normalità; il metodo può anche essere valido, ma dobbiamo essere consapevoli della scelta compiuta.

GIANCARLO GALLI. Talvolta, nel soffermarsi sulle singole parti dell'articolato, ci si dimentica del contesto generale e della logica che presiede alla definizione della normativa. In effetti sarebbe sufficiente far riferimento alla procedura di cui all'emendamento 4. 1, dove è stabilito che il ministro propone la conclusione fra i soggetti interessati di un accordo di programma, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente.

Gabriele PIERMARTINI, Relatore. Al comma 2 dell'emendamento da me presentato considero opportuno sostituire la parola « sentite » con le altre « d'intesa con », ritenendo che un'intesa con le regioni consenta di procedere senza problemi.

ROSA FILIPPINI. La questione nasce dal fatto che in questo caso ci si allontana dalla procedura definita nell'intero provvedimento.

GABRIELE PIERMARTINI, Relatore. Si tratta di un'accelerazione di procedure.

PRESIDENTE. Una parte della normativa in esame è stata inserita nel già citato decreto-legge. Credo che la parte rimanente contenga solo una accelerazione degli interventi. Non dimentichiamo che il problema che oggi riguarda l'Adriatico potrebbe presentarsi anche in altri mari.

Giulio FERRARINI. Quando è stato elaborato l'articolato al nostro esame non era ancora stata approvata la legge per la difesa del suolo. Di conseguenza si pone un problema di raccordo fra le due diverse normative e la necessità di far riferimento a quella legge che ha dettato linee comportamentali generali. Dobbiamo, comunque, superare questo periodo di transizione in attesa dell'entrata in funzione delle autorità di bacino. Vi sono necessità urgenti di fronte alle quali non possiamo stare fermi.

ROSA FILIPPINI. In realtà, però, si dà al ministro un potere di ordinanza.

GIORGIO RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. Onorevole Filippini, credo che le sue preoccupazioni siano infondate in quanto non si tratta di un potere che interrompe qualunque procedura autorizzativa di qualunque altra istanza e che riporta alla responsabilità diretta del ministro anche l'appalto dei lavori. Il potere di ordinanza implica una possibilità di intervento che supera tutte le linee autorizzative prescritte dalle leggi. In questo caso, invece, ci troviamo di fronte una semplice accelerazione delle procedure: si interviene con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate. L'esecuzione del programma non prevede lo strumento dell'ordinanza.

Rosa FILIPPINI. Questo è chiarissimo però si tratta di singoli interventi urgenti ed anticipatori e non di un programma.

Non intendo oppormi alla concessione di un eventuale potere di ordinanza – che potrebbe anche essere positivo – ma sottolineo che in questo modo si esce dalla logica del provvedimento. Ciò potrebbe anche risultare opportuno, ma dobbiamo esserne consci.

x legislatura — ottava commissione — seduta del 26 luglio 1989

Quando è stato predisposto il testo al nostro esame la legge sulla difesa del suolo non era ancora stata approvata. Ora si stralcia la parte del testo riguardante l'Adriatico con provvedimenti urgenti, attraverso procedure non troppo chiare.

Giorgio RUFFOLO, Ministro dell'ambiente. Mi pare che l'osservazione sia quanto mai perspicua, però il legislatore definisce due orizzonti di intervento: fino al 1991 è prevista una prima parte del piano di risanamento che individua gli interventi che possono immediatamente essere operativi; lo stesso piano può prevedere, come il masterplan del Po, un programma decennale.

Considerato l'impatto che l'inquinamento esercita sul mare e la situazione dei bacini idrografici – in questo caso, del Tirreno – si definisce un quadro di maggior urgenza, senza con questo turbare l'organicità dell'intervento complessivo.

ROSA FILIPPINI. Ci troviamo sul piano della fiducia!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 2, interamente sostitutivo dell'articolo 7, nella seguente nuova formulazione:

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART. 7.

- 1. Il programma triennale definisce le direttive e i termini di riferimento per il coordinamento dei piani di risanamento delle acque predisposti e adottati ai sensi della legge n. 183 del 1989.
- 2. È autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per il 1989, 200 miliardi per il 1990 e 330 miliardi per il 1991 per interventi urgenti, ad anticipazione dei piani di risanamento, nei bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate.

(È approvato).

Propongo il seguente titolo del testo unificato: « Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente ».

Lo pongo in votazione. (È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sui progetti di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (3117-ter) e proposte di legge Botta ed altri (337); de Lorenzo e Battistuzzi (1454); de Lorenzo ed altri (1753) in un testo unificato e con il seguente titolo: « Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente » (3117-ter-337-1454-1753):

 Presenti e votanti
 30

 Maggioranza
 16

 Hanno votato sì
 30

 Hanno votato no
 0

Hanno votato sì:

(La Commissione approva).

Bonsignore, Bortolami, Botta, Cerutti Giuseppe, Cicerone, Ciliberti, D'Angelo, De Carolis, Ferrarini, Filippini Rosa, Galli, Gottardo, Lusetti, Manfredi, Martuscelli, Mazza, Mensurati, Milani, Mundo, Piermartini, Principe, Quarta, Rocelli, Santuz, Sapio, Serafini Massimo, Tancredi, Tassone, Testa Enrico e Zamberletti.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 4 agosto 1989.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO